

Statuto modificato dall'Assemblea dei soci dell'ACL Onlus del 30.4.2016

STATUTO DELL'ACL ONLUS

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita un'Associazione denominata "ACL ONLUS", con sede legale in Roma.

Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberato dall'assemblea.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni e rappresentanze.

Viene espressamente previsto l'uso dell'acronimo "ONLUS" o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

Art. 2

Natura

L'ACL Onlus è un'Associazione di volontariato animalista e di tutela degli animali domestici o di affezione, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, nata allo scopo di arginare il fenomeno del randagismo, di censire le strutture pubbliche e private presenti nel territorio nazionale, di migliorare le condizioni degli animali ivi introdotti, e di favorire il loro benessere e la loro adozione, senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore.

Art. 3

Scopi

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dalla legge, si prefigge di perseguire la protezione degli animali e dell'ambiente in cui vivono, con particolare riguardo ai cani, ai gatti e agli altri animali di affezione, anche attraverso la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento o sfruttamento, e comunque l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- (a) nella dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- (b) nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- (c) nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- (d) nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali.

La sua attività principale consiste nel:

- (e) tutelare gli animali di affezione ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
- (f) promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti sul territorio nazionale e degli animali ivi presenti;
- (g) operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali randagi e di quelli ricoverati nei canili e nei rifugi o in altre strutture pubbliche o private, e per aumentare il loro benessere, anche attraverso la gestione;
- (h) sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;

- (i) promuovere e gestire le adozioni di cani e gatti e altri animali d'affezione, ivi inclusi quelli presenti nei canili, nei rifugi e in altre strutture pubbliche o private;
- (j) vigilare sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale.

Per il conseguimento dei propri fini statutari, l'Associazione può provvedere, tra l'altro a:

- (i) ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
- (ii) promuovere le eventuali opportune azioni di denuncia e/o protesta civile e non violenta, anche attraverso l'esperimento di denunce ed azioni giudiziarie presso le istituzioni competenti, con la costituzione di parte civile;
- (iii) promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati;
- (iv) aderire, anche mediante la designazione di rappresentanti, a Federazioni, Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- (v) della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale
- (vi) di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche, reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- (vii) della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animale-ambiente;
- (viii) di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diversa da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Alla scadenza del termine l'Associazione si intenderà tacitamente prorogata per un altro anno e così di seguito di anno in anno, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella dipendente dalle eventuali proroghe, l'Assemblea dei soci non stabilisca lo scioglimento.

Art. 5

Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza o residenza.

L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

I soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni

organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- (a) Soci Ordinari
- (b) Soci Sostenitori
- (c) Soci Onorari

Il diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea nazionale e per l'elezione degli organi statutari e territoriali è attribuito ai soci maggiorenni a norma di Legge; gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'aspirante socio non deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 6

Norme generali

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- (a) di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all'elezione dei membri degli organi dell'Associazione;
- (b) di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;
- (c) di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- (a) di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
- (b) di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocimento;
- (c) di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- (d) di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze.
- (e) Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

Art. 7

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell'Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvata dall'Assemblea Nazionale.

Art. 8

Soci Sostenitori

I Soci sostenitori sono coloro che verseranno all'Associazione una quota almeno doppia rispetto a quella associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9

Soci Onorari

Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo professionale e comunque persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell'Associazione.

La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Art. 10

Perdita della qualifica di Socio

Si decade da socio:

- (a) per decesso;
- (b) per recesso;
- (c) automaticamente, per mancato pagamento della quota associativa entro lo scadere del sessantesimo giorno successivo alla data del dovuto rinnovo annuale;
- (d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli 11 e 13.

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale e ha effetto dalla data di ricezione della stessa.

La perdita della qualifica di socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso.

Art. 11

Sanzioni

Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- (a) censura scritta;
- (b) sospensione fino a un massimo di tre (3) mesi;
- (c) espulsione.

La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni causati all'immagine e/o al Fondo Comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli soci.

I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Le mancanze dovranno essere formalmente contestate ai soci, onde consentire loro di produrre nei dieci giorni successivi la notificazione della contestazione, eventuali elementi a propria discolta, prima dell'adozione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale del provvedimento disciplinare.

Art. 12

Censura scritta e sospensione

Incorre nei provvedimenti disciplinari di censura scritta e di sospensione il socio che trasgredisce osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Associazione, emanati per l'uso dei locali, delle attrezzature e delle provvidenze e delle manifestazioni organizzate dalla stessa.

La censura viene applicata per le mancanze di minor rilievo.

La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione dell'espulsione, ma abbiano, tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

Art. 13

Espulsione

E' passibile di espulsione il socio che sia incorso in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Associazione grave nocimento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termini di legge.

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- (a) danneggiamento colposo e doloso del materiale dell'Associazione;
- (b) sottrazione dei beni dell'Associazione o dei soci;
- (c) azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità morale o materiale degli altri soci o alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature e dell'Associazione e di quelle ad essa messe a disposizione;
- (d) azioni volontarie che comportino una tendenziale concorrenza sleale nei confronti della Associazione;
- (e) recidiva in qualche mancanza contemplata nell'art. 6, in materia di doveri, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi dodici (12) mesi.

Nelle more del processo di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, il socio può essere sospeso cautelativamente, anche negli eventuali specifici incarichi assegnategli dall'Associazione, con provvedimento del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri se eletto, per gravi attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

Art. 14

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea Nazionale
- (b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- (c) il Presidente
- (d) il Tesoriere
- (e) il Segretario
- (f) il Collegio dei Revisori
- (g) il Comitato Nazionale

Art. 15

L'Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, e purché nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione.

Ciascuno di essi dispone di un (1) voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di due (2) deleghe.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un segretario e, se ne ravvisi la necessità, in caso di votazioni, due (2) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiori di età.

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale o il suo Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio o pubblicata sul sito web dell'Associazione almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale dell'Associazione.

Art. 17

Poteri dell'Assemblea Nazionale

All'Assemblea Nazionale dei Soci spetta il potere di:

- (a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- (b) fissare gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- (c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e nomina il Collegio dei Revisori;
- (d) approvare il progetto di bilancio consuntivo annuale dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- (e) deliberare circa il documento di programmazione annuale delle attività ed iniziative;
- (f) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- (g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- (h) deliberare su quant'altro ad essa riservato dalla legge e dallo statuto.

Art. 18

Le Deliberazioni

L'Assemblea Nazionale degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Art. 19

Il Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale è composto dai membri del Consiglio Direttivo, da un rappresentante per ogni Sede territoriale e Punti di Riferimento.

Il Comitato Nazionale ha funzioni consultive con compiti di proposizione, indirizzo e verifica sulle attività e campagne locali e nazionali dell'associazione. Le sue deliberazioni non hanno carattere vincolante per gli altri organi dell'Associazione. Si riunisce indicativamente due volte l'anno in concomitanza con le riunioni del Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, in sessioni tematiche.

Il Comitato Nazionale predispone una sessione di approfondimento, discussione e proposta a cura delle Sedi Territoriali.

Art. 20

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' composto da tre (3) a sette (7) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato.

Al fine di ricoprire la carica di consigliere il Socio aspirante, in considerazione della specificità dell'oggetto sociale o delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, dovrà aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita e alla gestione dell'associazione, di almeno tre (3) anni decorrenti dalla prima iscrizione.

Tale periodo sarà necessario affinché questi, attraverso la pratica e le conoscenze acquisite in seno all'Associazione, maturi quella qualificazione necessaria a poter proficuamente ricoprire la carica dell'Associazione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, con voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità, nonché le capacità a poter ricoprire tali incarichi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogniqualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno cinque (5) giorni liberi; nei casi di urgenza il termine è ridotto a un (1) giorno. Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di numero pari di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente:

- agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e alla direzione ed all'esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente demandate all'assemblea;
- all'amministrazione del patrimonio e, in particolar modo, dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;
- ad incaricare collaboratori e personale (Tecnici, Veterinari, Professionisti, ecc.) per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti;
- a predisporre i programmi ricreativi, culturali, economici ed organizzativi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a impostare l'attività associativa;
- a curare l'esecuzione dei deliberati assembleari;
- a deliberare circa l'ammissione all'Associazione delle persone che ne hanno fatto richiesta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede inoltre:

- alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente;
- a predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- a predisporre i Regolamenti di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- a determinare l'ammontare delle quote d'iscrizione;
- a controllare l'operato delle Sedi territoriali dell'associazione, per quanto riguarda l'aderenza alle finalità statutarie, alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione;
- ad approvare la Sede territoriale ed il Presidente della sede territoriale;
- a nominare e revocare, qualora lo ritenga opportuno, i Punti di Riferimento.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, decade l'intero Consiglio Direttivo Nazionale e i consiglieri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Presidente dell'Associazione, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione ovvero nell'ipotesi di scarso impegno sociale all'interno dell'Associazione, ed in ogni caso nell'ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati,

commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull'opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca di cui al comma precedente, una indennità a titolo di rimborso spese, stabilendone l'ammontare.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono assistere i Presidenti delle Sedi Territoriali e i Punti di Riferimento, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Direttivo stesso.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono inviati alle Sedi Territoriali ed ai Punti di Riferimento che ne fanno richiesta, tali verbali possono essere consultati da ogni socio che ne faccia richiesta.

Art. 21

Presidente e Vicepresidente Nazionali dell'Associazione

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci. Egli ne è responsabile.

Il Presidente e il Vicepresidente Nazionali dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i Consiglieri che lo compongono.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale per le quali predispone l'ordine del giorno.

Al Presidente è conferita sia la legittimazione attiva sia passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale, per ogni atto processuale compresa la costituzione di parte civile e con potere di nominare difensori, previo assenso del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente e il Vicepresidente Nazionali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Il Vice Presidente, ove eletto, si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli uffici dell'Associazione. Segue l'attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale o il Presidente possono conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, sia per categorie di atti. La carica di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate effettuate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 22

Tesoriere

Il Tesoriere è un organo facoltativo competente per la gestione contabile dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nel proprio seno, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo Nazionale nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

Art. 23

Segretario

Il Segretario è un organo facoltativo eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale

provvederà altresì a definire le mansioni, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

Art. 24

Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche non soci, dotati di adeguata professionalità. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Nazionale degli associati e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione secondo le norme del codice civile; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio in entrata e in uscita, la consistenza di cassa e l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione, nonché redige una relazione al bilancio annuale dell'Associazione.

Ai fini di cui sopra il Collegio dei Revisori potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 25

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è un organo facoltativo che si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soci aventi diritto di voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Al Collegio dei Proviviri spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione e i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia. I Proviviri decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e l'Assemblea Nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio dei Proviviri. I Proviviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 26

Sedi territoriali

L'Associazione opera localmente tramite le Sedi Territoriali, i Punti di Riferimento e i Coordinatori regionali laddove siano presenti.

Organi della Sede Territoriale sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente della Sede Territoriale
- il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.

Il Punto di Riferimento è un iscritto che, in una località in cui non sia costituita la Sede Territoriale, viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con compiti di coordinamento delle attività dell'Associazione Nazionale nel territorio locale.

I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Territoriali, dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione.

Le attività delle Sedi territoriali sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell'ambito del proprio bilancio che deve essere inviato per conoscenza all'Associazione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Territoriali, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale. Il potere di firma spetta al Presidente eletto

dal Consiglio Direttivo della Sede territoriale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi Territoriali e i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Territoriali. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale è composto di tre o cinque membri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Il Presidente della Sede Territoriale viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale:

- (a) elegge tra i propri membri il Presidente della sede territoriale
- (b) sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali
- (c) attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali
- (d) ha la responsabilità dei rapporti con le istituzioni locali
- (e) promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.

Il Presidente della sede territoriale:

- (a) è responsabile della conduzione della sede territoriale e la rappresenta
- (b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della sede territoriale, organizza l'attività della sede territoriale, rappresenta la sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo. E' responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell'Associazione.

Art. 27

Regolamenti

Il Consiglio Direttivo Nazionale elabora e propone l'approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell'Associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri (ove nominato), li sottopone all'Assemblea Nazionale che li approva, modifica o abroga.

Art. 28

Requisiti di eleggibilità gratuita e durata delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- (a) senza pregiudizio per quanto indicato nell'articolo 20 con riferimento al Consiglio Direttivo Nazionale, siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno;
- (b) non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste nel precedente articolo 11. Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate.

Art. 29

Mezzi economici

L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune.

Art. 30

Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione, ai sensi dell'art. 37 del codice civile, è costituito:

- (a) dai beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- (b) dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- (c) dai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;

- (d) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- (e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 31

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio consuntivo che dovrà essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione dello stesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove nominato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo di ciascuna sede territoriale dovrà redigere e inviare al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo Nazionale predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

L'eventuale utile o avanzo di gestione non potrà essere distribuito e sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 32

Scioglimento e devoluzione dei beni


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al terzo comma dell'articolo 18, la quale provvederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente analoghe finalità o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, organismo istituito con DPCM del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vigono le disposizioni del codice civile e delle norme in materia di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Giuliana Diella



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 50/18 Serie 3 Data 03/05/16	REGISTRATO CON EURO E. S. ONTE IL DIRIGENTE
--	--------------------------------------	--